



Reg. (UE) n. 1305/2013	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articolo 29
MISURA 11	Agricoltura biologica
Priorità P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
Focus area 4B	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

TIPO DI OPERAZIONE 11.1.01

“CONVERSIONE A PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 – Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R 2014-2020

Indice

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
- 18.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 19.** Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.1.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto alla conversione ai metodi della agricoltura biologica.

Il Tipo di operazione 11.1.01 prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo, diversificato come indicato nei paragrafi 4 e 6.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica da non più di tre anni (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2020 o 2021 o 2022).

Le imprese zootecniche per potere accedere alla maggiorazione prevista per le colture destinate alla alimentazione animale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA; la verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

4. Impegni

Il Tipo di Operazione 11.1.01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1.1 "11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.1.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018 e dai relativi Regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento e in base al primo anno di adesione prevalente alla agricoltura biologica: alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi di 3 anni sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di conversione, mentre alle aziende a partire dal 4° anno di adesione prevalente sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di mantenimento; quindi aziende con primo anno di adesione prevalente 2020 potranno ricevere l'aiuto previsto per la conversione (11.1.01) solo fino al 2022 e successivamente riceveranno l'aiuto previsto per il mantenimento (11.2.01).

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2015 e il 2021 compresi; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 11 del PSR 2014-20 (quindi, in caso di domande disetanee, su tutta la superficie aderente al PSR); tale verifica riguarda l'adesione al Reg. (UE) n. 848/2018 o al Reg (UE) n. 834/2017 registrata sul sistema Agribio o sull'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.1.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.1.01 per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata prima notifica aziendale al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2022 determina la completa inammissibilità della domanda.
- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi

essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento culturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

01 - Sementi e materiale di propagazione

02 - Avvicendamento culturale

03 - Fertilizzazione

04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

06 - Norme Produzione animale

07 - Salute animale

08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali

09 - Tenuta di un Registro di stalla

10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

È inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

È consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 – Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando e le relative Disposizioni applicative sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web

[Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (UE) n. 848/2018. I beneficiari del Tipodi Operazione 11.1.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

Tabella 1) Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

Aree a prevalente tutela naturalistica	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
Aree a prevalente tutela paesaggistica	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
Aree a prevalente tutela idrologica	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

Tabella 2) Sostegni previsti per colture praticate e/o tipo di allevamento

GRUPPO COLTURALE	FASE DI CONVERSIONE*	FASE DI MANTENIMENTO*
	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggiere**	150	90
Seminativi	187	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	381	321

Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno da frutto****	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383
Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	395	333

*Il premio relativo alla fase di conversione viene applicato solo nei primi 3 anni di prima adesione prevalente; a partire dal 4° anno di prima adesione prevalente viene applicato l'aiuto previsto per la fase di mantenimento.

** I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle particelle nel periodo di riferimento dell'impegno sia assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), come da disposizioni attuative nazionali vigenti, nelle singole annualità di riferimento di ogni domanda di pagamento.

Nei "Prati permanenti non pascolati", per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui, per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di aiuto; nel Sistema informativo di Agrea - Siag è disponibile il modulo CISF per la comunicazione della effettiva esecuzione dell'attività di sfalcio dichiarata sui codici di utilizzo pascolo.

*** Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per il Tipo di operazione 11.1.01 (Conversione), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano gli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, come

declinati nei Regolamenti attuativi della programmazione 2023-2027.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica, ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovra compensazione.

6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3), sia per la fase di conversione, sia per quella di mantenimento:

Tabella 3) Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

Impegno aggiuntivo facoltativo	Sostegno annuo/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori Tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.1.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatte salve le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02) e “Incremento sostanza organica” (10.1.03); allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05).

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2 “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i., ma opera comunque la

riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto, una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i. Le risorse per la prima annualità (2022) ammontano a 4,5 Milioni di euro a valere su risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse ordinarie del PSR non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01.

9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2022 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

Tabella A) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	50
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	25

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per ciascuna domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella A) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

Tabella B) Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	50	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	20	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella C) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

Tabella C) Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi *	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale**	15 punti

* Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

** Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1787/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2022.

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in Tabella C) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

Esito negativo della verifica della condizione di Conversione

In caso di esito negativo in istruttoria della verifica della condizione di Conversione delle aziende le domande vengono modificate d'ufficio da domande al Tipo di Operazione 11.1.01 (Conversione) a 11.2.01 (Mantenimento) espletando, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con il richiedente.

10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
 - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
 - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità (che include le imprese non considerate in Conversione ai sensi del presente bando e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01) per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle

domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

11. “Domande di pagamento”

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

13. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dal recesso volontario dal regime di controllo e dagli ulteriori casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

14. Condizionalità

I Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

15. Subentro nell'impegno

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Sulle domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.1.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell'eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Conversione” a

“Mantenimento” e non quella inversa, che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

16. Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta

Per quanto riguarda i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda;
- l’OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall’allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito “colture OCM”).

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell’impresa comporta l’impegno, per l’intero quinquennio, dell’intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L’impegno riguarderà sempre l’intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all’interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l’applicazione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell’ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l’incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione biologica

anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

19. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2220/2020;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*

*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai successivi regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

IMPEGNO	DESCRIZIONE
1) Sementi e materiale di propagazione	Divieto di utilizzo OGM. Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa. Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 848/2018 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.
2) Avvicendamento culturale	Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato: In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio. In deroga a quanto sopra riportato: - i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio; - gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio; - le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio; - in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.
3) Fertilizzazione	Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica. È consentito l'utilizzo di preparati biodinamici. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi. Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti	Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici. Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia.

5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
6) Norme Produzione animale	Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008. Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola). Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione. Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica. Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti. Avere cura del benessere degli animali.
7) Salute animale	Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme: - scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali; - applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali; - uso di alimenti di alta qualità; - adeguata densità degli animali. I medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.
8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali	Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati: a) impiego di materie prime b) operazioni colturali c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati; d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento; e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato; f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.

9) Tenuta di un Registro di stalla	Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati: a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.
10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica	Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB).

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

IMPEGNO	DESCRIZIONE
23) Impiego cover crop	(applicato su superfici in rotazione) Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre). Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo. Per la fertilizzazione della cover crops non è possibile utilizzare prodotti commerciali ma è ammessa la distribuzione di effluenti zootecnici o del digestato, il cui effetto fertilizzante andrà conteggiato a favore della coltura che segue la cover crop.
25) Impiego del sistema Irrinet	(applicato su superfici di colture irrigue) Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente, vedi nota) per il calcolo del bilancio idrico. È richiesto un numero minimo di accessi al sistema Irrinet per la definizione del bilancio sugli appezzamenti nel corso della stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con aspersione e 20 con microirrigazione. Registrazione dei dati meteo e irrigazione. Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno essere utilizzati esclusivamente solo a seguito di specifica richiesta al Servizio Agricoltura sostenibile e previa verifica e dimostrazione delle prestazioni di riduzione impiego acqua e della modalità di controllo.

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECNIA

GRUPPO CULTURALE	DESCRIZIONE
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale



Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20__

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

() Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”:

HA _____

() Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” oggetto di sostegno per applicazione della agricoltura biologica:

UBA N. _____

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso all'anno per 5 anni):

€ _____

